



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE

C.F./P.IVA 00341710127

Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093

PEC: casoratesempione@legalmail.it

Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 49
DEL 19/12/2019

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 19/12/2019

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
4	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
5	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
6	SCANELLI PAOLA	Consigliere	X	
7	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	GARZONIO MAURO	Consigliere	X	
9	TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	MARSON TIZIANO	Consigliere		X
11	GRASSO MARCO CELESTINO	Consigliere	X	
12	DE FELICE ALESSANDRO	Consigliere		X
13	POLI GIAN LUIGI	Consigliere	X	

PRESENTI: N. 11

ASSENTI: N. 2

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **VANIA PESCARIN**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASSANI DIMITRI, **Sindaco**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Verbale del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019 ad oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020

PUNTO 5

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2020.

DEMOLLI

I punti all'ordine del giorno 5, 6 e 7 sono quelli che riguardano le aliquote che l'ente approva ogni anno quando approva il bilancio previsionale confermando o variando quelle che sono appunto le aliquote dell'anno precedente e che riguardano sostanzialmente la IUC, quindi l'IMU, la TASI e in questo caso portiamo l'addizionale comunale dell'imposta, l'addizionale comunale Irpef.

La premessa che va fatta, e questo è il motivo per cui li discutiamo assieme, è che la legge di bilancio tuttora in itinere nei vari passaggi, ancorché pare che sia stata approvata al Senato e debba ritornare blindata alla Camera, non ci consente in questa fase di attuare quelle che sono state le variazioni che invece la legge finanziaria sicuramente porterà nel corso del 2020, in particolare alle voci delle entrate tributarie.

È noto che ci sia il disegno di accorpare i due tributi IMU e TASI in un unico tributo ma le modalità, a seguito anche delle migliaia di emendamenti che sono stati proposti e non sappiamo se e in che misura accettati, al momento ci hanno fatto riflettere, nel momento in cui abbiamo redatto il bilancio e quindi a fine novembre, su come presentarci in questa fase perché l'obbligo era quello appunto di presentare il bilancio entro il 31 dicembre ma sapevamo benissimo che i decreti attuativi o anche solo le linee di indirizzo su questo stravolgimento delle entrate tributarie non sarebbero stati pronti.

Quindi l'indirizzo che abbiamo avuto anche da pareri autorevoli, intendo anche l'ANCI e sentendo, generalmente, anche perché il problema non riguarda solo il Comune di Casorate, è stato quello di adottare praticamente lo status quo e quindi abbiamo replicato al momento le aliquote così come erano state adottate nella forma e posso aggiungere anche nella sostanza, perché abbiamo lasciato invariato ancora rispetto al 2019 sia l'addizionale Irpef, che è allo 0.8 con la soglia di esenzione a 10.000 €, quindi sotto i 10.000 € è esente, sia IMU e TASI che abbiamo riportato tali e quali, questo è così dal 2016, in attesa appunto che i dispositivi della legge di bilancio ci diano le indicazioni su come, perché il quando lo sappiamo, sarà nel corso del 2020, su come dovremo attuare questo accorpamento delle aliquote.

Dicono, e queste però sono, lo ripeto, voci che io riferisco perché parlare di numeri e dare approssimazione non è una cosa facile, dicono che comunque si tratta di un accorpamento delle aliquote e la cosa non dovrebbe tradursi con aumenti.

Va da sé che finché non abbiamo i dispositivi non possiamo dare certezze.

Siccome però lo scopo della stesura di un bilancio previsionale è quello di dare la copertura alla spesa noi una cifra abbiamo dovuto metterla e quindi abbiamo replicato semplicemente i tributi dello scorso anno.

Questo ovviamente è la premessa fondamentale.

Qui non vediamo, normalmente è un punto all'ordine del giorno, non vediamo la TARI, perché anche la TARI ha due problemi fondamentali in questa fase.

Il primo è che anche la TARI prevede nella legge finanziaria uno stravolgimento non da poco, devono riscrivere proprio le modalità per la stesura del piano finanziario e anche lì l'incognita c'è; l'altra è quella che alla data di stesura del bilancio, parliamo ricordo di fine novembre, non abbiamo la possibilità di avere i dati del nostro gestore di servizio perché la TARI è un tributo a copertura del servizio, si basa sostanzialmente, l'abbiamo sempre fatto intorno a febbraio/marzo perché prendevamo i dati fornitici come spesa dal gestore, questa era la base di calcolo, lo applicavamo alle famiglie e alle metrature e quindi la TARI 2019 era relativa ai costi 2018.

La TARI 2020 oggi non può essere già operativa perché non abbiamo ancora i costi 2019 e quindi, anche qua, qui diciamo che è stato un po' più chiaro il Governo e ha già dato indicazione di proroga del piano finanziario TARI, quindi facciamo il bilancio e anche qui per poter stanziare però l'importo di entrata e quindi garantire la copertura del servizio a bilancio abbiamo dovuto inventarci una cifra, abbiamo semplicemente replicato il servizio dello scorso anno che mi rendo conto può essere così un azzardo, però da che ce ne occupiamo i costi della TARI hanno sì delle oscillazioni, generalmente in aumento, ma sono aumenti che sono assolutamente recuperabili con una variazione di bilancio che non va ad impattare sugli equilibri.

Resta invece molto l'incognita su come impatterà la TARI sull'utenza finale in base a come verrà riscritta.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Quindi questa era una premessa su quelle che sono le aliquote.

La sostanza è che allo stato attuale abbiamo riconfermato tutte le aliquote, quindi le aliquote dei punti 5, 6, 7 e 8 sono le stesse al momento del 2019.

Quindi se non ci sono domande propongo di votare i tre punti e lascio la parola.

GRASSO

Che dire, in questa situazione mi pare praticamente obbligato fare così, non avere certezze sicuramente porta a confermare quelli che erano le previsioni e comunque quello che è stato fatto lo scorso anno.

Io vi chiedo soltanto una cosa, prima della verifica, soprattutto riguardo IMU e TASI, non tanto per i fabbricati perché mi rendo conto che quelli che ci sono secondo me c'è poca possibilità di andare a modificare le aliquote, però sulle aree fabbricabili secondo me qualcosa va fatto perché purtroppo i valori che fanno da base imponibile per il calcolo d'imposta sia IMU che TASI sono lontani da quello che è il valore di mercato attuale e si va a pesare in maniera veramente pesante su chi possiede un terreno, che magari non necessariamente è una persona ricca e abbiente eccetera, magari l'ha ereditato dai genitori, magari c'è la perché è un valore affettivo, chi lo sa, però si trova a pagare veramente delle cifre notevoli.

Soprattutto in quei casi in cui ci sono piani esecutivi, mi viene in mente ad esempio l'ex area PEEP che durante i nostri 10 anni sembrava dovesse avere un'evoluzione, c'era stato diverso interesse che poi è scemato completamente, però in quei casi in modo particolare credo che si debba pensare di fare qualcosa o a livello di strumento urbanistico nel momento della sua revisione e comunque in base, sulla tassazione bisognerà sicuramente a mio giudizio intervenire. Grazie.

DEMOLLI

Prendiamo atto della richiesta.

Ovviamente il piano dell'IMU e della TASI sono, dicevamo, la prima fonte di, purtroppo, io parlo non da tecnico, parlo da chi cura gli aspetti economico finanziari dell'ente, e ridurre oggi la pressione fiscale è anche per noi una priorità, ovvio che deve essere, deve avere un contraltare di realizzabilità perché non possiamo permetterci di fare azzardi propagandistici fini a sé stessi.

Io auspicherei la ripresa del mercato, purtroppo però stiamo parlando sempre di ipotesi, forse ancora più ipotesi che non capire come verrà riarticolata l'IMU e la TASI però prendiamo atto della proposta.

Passerei a questo punto alla votazione dei tre punti.

SINDACO

Se non ci sono altri interventi metterei alla votazione i punti 5, 6 e 7, con votazioni singole.

Allora, approvazione del punto numero 5, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2020.

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti? 2.

Votiamo anche l'immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti? 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L. 16/06/1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della Legge 27/12/1997, n. 449.

VISTO l'art. 27 c. 8 della L. n. 448 del 28/12/2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 c. 16 della L. 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D. Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016 così come modificato dalla Legge di bilancio 2017) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che tale blocco, prorogato anche per l'esercizio finanziario 2018, è stato eliminato a partire dall'esercizio 2019.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 22545/2017 della Corte di Cassazione – Sez. V – in merito alla competenza alla determinazione e modifica delle aliquote dei tributi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 dell'11.11.2019.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione.

VISTI:

- L'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
- La Legge 28.12.2015, n. 208.

ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari, ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 9 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Marco Celestino Grasso e Gian Luigi Poli), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI STABILIRE**, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% confermando inoltre la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila) così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF.
2. **DI FAR RINVIO** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.
5. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione riportante il medesimo esito di quello relativo al merito del provvedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2019

DELIBERAZIONE N. 49 del 19/12/2019

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020**

PARERI

ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile

Parere di Regolarità TECNICA:FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

Il Responsabile

Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE